

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2025

Condizioni Normative e tariffarie vevoli per la corrente campagna assuntiva.

Validità territoriale

Le Condizioni Normative e Tariffarie sono valide per le Province di competenza del Condifesa. Nel caso in cui l'ubicazione del rischio sia al di fuori delle Province di competenza del Condifesa, si applicano le condizioni normative e tariffarie concordate con il Condifesa competente per il territorio in cui è ubicato tale rischio.

Se invece non esistesse un Condifesa nel territorio in cui tale rischio è ubicato si applicano le Condizioni Normative e Tariffarie fornite da Generali Italia.

Tariffe

Le tabelle tariffarie sono presentate per singola avversità. **La Garanzia integrativa non agevolata**, dove prevista, attiva la garanzia senza il superamento della soglia.

È confermata l'impostazione con **franchigie e limiti di indennizzo**.

La tariffa prevede franchigie differenziate per i danni da Grandine, Vento Forte e altre avversità; presenta invece una **franchigia unica** a danno prevalente in caso di danni combinati.

Condizioni Generali di Assicurazione

Sono previste **Condizioni Consortili Agevolate** e **Condizioni Consortili Non Agevolate**.

- Condizioni Consortili Non Agevolate: con il benessere dell'Assicurato, vi è la disponibilità ad assumere - tramite la Contraenza dei Consorzi - contratti che non beneficiano del contributo pubblico. In tal caso verrà adottato il normativo specifico che non contempla l'adozione del concetto delle rese e degli altri obblighi previsti dal PGRA 2025.

Prezzo dei prodotti – La Compagnia prevede un controllo, nella procedura di emissione, nel caso sia superato lo Standard Value.

Pertanto, ai fini dell'agevolazione, il valore adottato dal cliente dovrà rientrare all'interno dei Valori Standard.

Combinazioni previste:

Combinazioni con Catastrofali per i gruppi prodotto Pomacee, Drupacee e Frutticole Varie, Riso, Mais e Soia

- Franchigia 40 per le avversità diverse da Grandine e Vento Forte e Limite di indennizzo 30 (che sale a 40 o 50 con presenza o prevalenza di danno GR e VF)
- liquidazione per partita una volta superata la soglia
- integrativa sotto soglia per le garanzie diverse da CAT
- non sono previste integrative sottosoglia per le garanzie CAT

Combinazioni con Catastrofali per gli altri gruppi prodotto

- Franchigia 30 per le avversità diverse da Grandine e Vento Forte e Limite di indennizzo 50 (che sale a 60 o 70 con presenza o prevalenza di danno GR e VF)
- liquidazione per partita una volta superata la soglia
- integrativa sotto soglia per le garanzie diverse da CAT
- no integrativa per garanzie CAT

Combinazioni senza Catastrofali - Polizza tipologia C: Grandine e almeno 1 fra garanzie di frequenza più eventualmente tutte le garanzie accessorie

- liquidazione per partita
- integrativa sotto soglia per tutte le garanzie

Accordi con il contraente

- Per il gruppo "Uva da vino" l'unica tabella sottoscrivibile è la "B";
- Riduzioni dall'origine:
 - o 06 Giugno 2025 per drupacee medio tardive;
 - o 13 Giugno 2025 per pere medio tardive, mele, noci, castagne, actinidia, cachi, olive e uva da vino;

Non sono concesse riduzioni, con storno del premio dall'origine, per specie e varietà precoci.

- Mezzi di protezione:
GARANZIA GRANDINE: In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la garanzia grandine cessa convenzionalmente alle date indicate nell'Art. 2 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. La relativa tariffa di premio riguardante la garanzia grandine viene pertanto ridotta, con arrotondamento al secondo decimale, come di seguito indicato:
 - o per i prodotti albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine riduzione fissa pari all'80%;
 - o per i prodotti mele, pere e cachi riduzione fissa pari al 80%
 - o per il prodotto actinidia riduzione fissa pari al 65%.

Per le produzioni protette da reti antigrandine la garanzia GRANDINE cessa alle ore 12 del:

- o 15 maggio per albicocche, ciliegie, pesche, nettarine e susine;
- o 25 maggio per mele, pere e cachi;
- o 31 maggio per l'actinidia.

GARANZIA GELO/BRINA: Nel caso siano utilizzati per le produzioni assicurate impianti di protezione costituiti da irrigazione antibrina o ventilatori antibrina, in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, le tariffe di premio riguardanti la garanzia gelo/brina sono ridotte del 30%, con arrotondamento al secondo decimale.

L'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo, ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- o diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri;
- o altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri;
- o potenza del motore non inferiore a 150 cv.

ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- o diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri;
- o altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri;
- o potenza del motore non inferiore a 250 cv.

Decorrenza delle garanzie:

- per grandine e vento forte dalle **ore 12.00 del 3° giorno successivo**
- per siccità, colpo di sole/ondata di calore e vento caldo: dalle ore **12.00 del 30° giorno successivo**
- per tutte le altre avversità dalle **ore 12.00 del 12° giorno successivo**

Frutta – decorrenza della garanzia:

dalla schiusa delle gemme **per l'avversità gelo/brina**
dall'allegagione **per tutte le altre avversità**

Per l'actinidia dalla schiusa delle gemme **per le avversità grandine, vento forte e gelo/brina**
e dall'allegagione per le restanti avversità.

Sconti per l'adozione di franchigie superiori: per il tasso complessivo della grandine e vento forte

- da 10 a 15 **sconto 15%**;
- da 10 a 20 **sconto 30%**;
- da 10 a 30 **sconto 40%**.

Prodotto uva da vino - Decorrenza qualità prodotto:

Le tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino*

Prodotto uva da vino – Superi di produzione

Possono essere oggetto di assicurazione eventuali superi di produzione previsti dai rispettivi Disciplinari delle uve DOP (DOC e DOCG). **“Ai fini liquidativi le due partite che si originano, in quanto insistenti sulla stessa superficie, vengono considerate come partita unica”**

Prodotto pomodoro

La produzione massima per ettaro deve rientrare entro i limiti previsti dalla seguente tabella, eventuali richieste di produzioni superiori devono essere **preventivamente richieste ed autorizzate pena la non validità della polizza.**

Provincia	Regione	Produzione massima assicurabile Prodotto Convenzionale	Produzione massima assicurabile Prodotto Biologico
Tutte	Triveneto	900	800
Tutte	Piemonte	1.000	900
Tutte	Lombardia	900	800
Tutte	Emilia Romagna	900	800
Modena-Parma- Piacenza-Reggio Emilia	Emilia-Romagna	1.000	800
Centro Sud Italia	Italia	1.100	1.000

Per il Prodotto trapiantato dopo il 1° luglio, Produzioni superiori a 500 q.li/ettaro, sono assicurabili solo a seguito di autorizzazione direzionale.

Prodotto Pomodoro da industria – Mancato accesso agli appezzamenti

Il mancato accesso agli appezzamenti è incluso con pagamento sovrappremio pari a 1,50% non agevolato.

Sul certificato è riportata la seguente deroga:

“A deroga dell’art. 2.1 – Esclusioni, lettera I), dietro pagamento di sovrappremio, sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno. La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all’art. 21.1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione.”

Periti Estimatori:

Appena disponibili provvederemo a comunicare al Consorzio i nomi del Responsabile di Area e del responsabile di Zona che farà visita al Consorzio all’inizio delle fase di inizio attività peritale

Annullamento certificati di secondo raccolto: entro la data del **18 luglio**

Date convenzionali:

Quadratura delle polizze:

entro 60 giorni dal termine sottoscrizione

Pagamento premi agevolati:

entro il 25 novembre 2025

Pagamento premi non agevolati:

entro il 25 novembre 2025

Pagamento indennizzi

a partire dal 08 dicembre 2025

Segnalazione soci insolventi

entro il 01 dicembre 2025

Le segnalazioni pervenute successivamente a questa data, potranno comportare lo slittamento degli indennizzi oltre il 31 dicembre 2025.

Fermo il resto.